

N. R.G. 951/2019



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **951/2019** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato presso il difensore _____

ricorrente

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. CEDRINI
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CEDRINI GIOVANNI

resistente

OGGETTO: opposizione allo stato passivo ex art.98 lf

Il Collegio, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

Dott.ssa Francesca Miconi Presidente

Dott.ssa Silvia Rossi Relatore

Dott. Lorenzo Maria Lico Giudice

Ha emesso il seguente decreto

Premesso che



Con ricorso depositato in data 10.3.2019 proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice Delegato in data 8.2.2019 aveva dichiarato l'esecutività dello stato passivo del (nel prosieguo anche solo il FALLIMENTO) con esclusione del credito richiesto dall'istante in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. per la somma di euro 38.064,00. Nello specifico il provvedimento del GD veniva impugnato nella parte in cui prevedeva: *“si esclude il credito per euro 38.064,00 in quanto non risulta documentata l'attività svolta. Ciò premesso, l'attività eventualmente svolta non risulterebbe idonea a conseguire il risultato programmato dalle parti, con conseguente inadempimento di non scarsa importanza idoneo a fondare anche la risoluzione del rapporto. Con riserva di ripetere gli eventuali pagamenti ricevuti.”*

I motivi di opposizione erano i seguenti:

- I) ***Violazione degli artt. 2697 co. 2 c.c. e 95,96 lf: insufficiente motivazione del diniego dell'ammissione al passivo.***

L'istanza si doleva della mancata prova fornita dal Curatore, in sede di progetto di stato passivo, del fatto impeditivo posto alla base dell'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c., per non avere indicato le omissioni che non avrebbero consentito di conseguire il risultato programmato dalle parti. Medesima lacuna motiva viene ravvisata nel provvedimento del GD.

II) ***Nel merito***

Nel merito, il ricorrente indicava come al Collegio Sindacale fosse stata attribuita la sola funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 c.c., essendo stata, di contro, l'attività di revisione contabile conferita al dott.

La diligenza mostrata nell'adempimento del proprio incarico si ravvisava nella presentazione del ricorso ex art. 2409 c.c. con il quale il Collegio Sindacale, alla luce delle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società, aveva formulato contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica delle irregolarità riscontrate nella gestione della società.



Il ricorrente asseriva poi che i debiti maturati dal fallimento erano precedenti alla nomina del Collegio Sindacale, Collegio che aveva sempre richiesto puntuali informazioni all'A.U. sull'amministrazione della società.

Con memoria depositata in data 07.06.2019 si costituiva in giudizio il FALLIMENTO, chiedendo il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto del GD circa l'esclusione del credito dallo stato passivo.

In via preliminare, la Curatela sottolineava la natura del giudizio di opposizione come giudizio a cognizione piena e caratterizzato dalla possibilità per la Curatela di sollevare eccezioni non precedentemente sollevate in sede di accertamento dello stato passivo.

Nel merito, la Curatela evidenziava come già a decorrere dal 2011-2012 sussistessero univoci indizi tali da far ritenere che la società versasse in uno stato di insolvenza e precisamente: i) mancata contabilizzazione a bilancio delle penali contrattuali rinvenienti dalla risoluzione contrattuale per inadempimento dei due rapporti di *leasing* dei due aereomobili della società (rapporti risolti uno in data 16.07.2010 e l'altro in data 15.10.2012 per inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni); ii) plurime iniziative giudiziali avviate nei confronti della società per il recupero coattivo dei crediti; iii) iscrizione della società alla Centrale Rischi della Banca di Italia per l'importo di euro 20.000.000,00; iv) omesso assolvimento debiti erariali; v) omessa svalutazione poste attive (manutenzioni e altri costi a presunta utilità pluriennale) pur a fronte della perdita della continuità aziendale, perdita dovuta ai provvedimenti di sospensione (nel 2009, 2013 e 2016) della licenza di trasporto aereo cui è seguita la revoca in data 13.12.2016.

A seguire, poi, si registrano i seguenti indici di insolvenza: a) iscrizione di due protesti a carico della società nel 2017; b) molteplici iniziative tese al recupero coattivo del credito nel 2017; c) presentazione di due istanze di fallimento nel 2018.

La Curatela indicava nella propria comparsa analiticamente le condotte dell'amministrazione qualificabile come *mala gestio* e precisamente:

- Violazione degli artt. 2423 e 2423 bis c.c. per vizi talmente macroscopici nella redazione dei bilanci da rendere gli stessi inattendibili;
- Violazione dell'art. 1421 c.c. per mancata tenuta delle scritture contabili a decorrere dall'anno 2017 e incompleta/omessa tenuta dei libri sociali dal 2010;



- Violazione degli artt. 2484 e 2485 c.c. per non aver sciolto la società pur in presenza dei relativi presupposti quale, in primo luogo, l'impossibilità di perseguimento dell'oggetto sociale a seguito della revoca della licenza per il trasporto aereo;
- Violazione dell'art. 2392 c.c. per aver l'A.U. posto in essere una operazione palesemente non conveniente per la società (in particolare l'accettazione di una transazione che ha consentito l'incasso per la società di euro 150.000,00- peraltro transitati su conto personale dell'amministratore unico- a fronte di un danno stimato in euro 4.723.080,86);
- Mancata convocazione dell'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio 2016.

A fronte di siffatti inadempimento dell'organo amministrativo, la Curatela contestava al Collegio Sindacale e, nel caso, di specie, al suo Presidente, la violazione dei doveri di cui agli artt. 2403 c.c., 2406, 2407 e 2409 c.c. Nello specifico, dopo aver richiamato la giurisprudenza relativa al dovere di diligenza dei sindaci, la Curatela contestava a . . . le seguenti omissioni/violazioni:

a) omessa rilevazione e segnalazione della perdita della capacità aziendale.

La Curatela sottolineava al riguardo che già in data 5.12.2016 . . . aveva comunicato alla società come *“sulla base della documentazione prodotta, non si evincono fattori che dimostrano concretamente la possibilità di adempiere agli impegni effettivi e potenziali e che in particolare non è dimostrata la capacità di:- far fronte alla esposizione debitoria; recuperare l'equilibrio economico con l'attuazione di un progetto aziendale che abbia realistiche prospettive di concreta realizzazione [...] Posto tutto quanto sopra, si revoca con decorrenza immediata la licenza di esercizio”*;

- b) omesso riscontro e segnalazione della causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.** per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, ciò anche in deroga alla norma 10.9 dei principi CNDCEC;
- c) omesso riscontro e denuncia dello stato di insolvenza della società**, come comprovato dalle plurime iniziative dei creditori di recupero coattivo del credito poste in essere nel 2017;
- d) tardiva attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c.**, atteso che lo stesso è stato attivato solo nell'imminenza della dichiarazione di fallimento (con un ricorso ex art. 15 lf peraltro già depositato);



- e) **mancato giudizio formulato con riferimento al bilancio 2016**, motivato dal Collegio sindacale dalla insufficienza di tempo dal suo insediamento per esercitare proficuamente le propria funzione di vigilanze;
- f) **mancato inserimento dei verbali del Collegio sindacale nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale come prescritto dal Principio di cui all'art. 2.3 CNDCED**, verbali, peraltro, non sottoscritti da tutti i componenti del Collegio. Quanto a tali documenti la Curatela premetteva la non opponibilità al fallimento in quanto privi di data certa e tenuti in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa. In ogni caso, la Curatela ribadiva che nel merito tali verbali confermavano la tesi del resistente, atteso che da essi si evinceva come l'attività del Collegio non fosse mai andata oltre ad una verifica meramente formale della regolarità della conduzione gestoria della società, senza alcun vaglio critico della documentazione fornita su richiesta dall'A.U. e senza l'adozione concreta di strumenti di intervento volti a evitare un peggioramento dello stato di insolvenza della società.

La Curatela, dunque, evidenziava in ricorso i danni imputabili all'inerzia del Collegio sindacale. Si opponeva, da ultimo, alle richieste istruttorie formulate da controparte (ossia l'ordine di esibizione del libro delle assemblee (dal quale inferire "la nomina del ricorrente a Presidente del Collegio Sindacale della _____ e il relativo compenso") trattandosi di documentazione, da un lato, già nella disponibilità del ricorrente e, dall'altro, irrilevante alla luce delle difese svolte in sede di opposizione dalla Curatela. Per gli stessi motivi si opponeva alla richiesta di acquisizione della medesima documentazione presso la Camera di Commercio.

All'udienza del *18.06.2019* il giudice concedeva termine per replicare per iscritto alle memorie delle parti.

Nelle predette memorie le parti richiamavano le rispettive tesi difensive.

All'udienza del *24.09.2019* il giudice si è riservato di riferire in Camera di Consiglio.

OSSERVA

L'opposizione è infondata: l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che la Curatela ha sollevato al Presidente del Collegio sindacale è fondata.

Si ricorda che, con riferimento alla responsabilità del Collegio Sindacale per violazione dei propri obblighi, "*la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto*



ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. “ (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16314 del 03/07/2017 (Rv. 644767 – 01, e da ultimo anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20651 del 31/07/2019 (Rv. 654672 - 01).

L'inadempimento imputabile al Collegio Sindacale, quindi, è individuabile ogniqualvolta l'organo di controllo ometta di adottare misure di intervento tempestive e concrete idonee a contenere e contrastare efficacemente la *mala gestio* degli organi gestori.

Il compito di sorveglianza attribuito dalla legge ai Sindaci, infatti, lungi dall'essere un potere di mero controllo formale, viene indicato dalla giurisprudenza come dovere di intervento che, per essere efficace, non può che essere tempestivo. Così, ex multis, “*il dovere di vigilanza imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 cod. civ. non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo formale, ma si estende anche al potere-dovere di adottare tutti i comportamenti sostitutivi atti a porre rimedio alle irregolarità riscontrate, ivi comprese -in relazione alle specifiche situazioni- la tempestiva denuncia dei fatti al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. al fine di ottenere un controllo giudiziario della correttezza della gestione, o anche il promovimento della azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (cfr.ex multis: Cass. n.13517/14; n. 24362/13; n.23233/13; n.22911/10)*” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15424 del 2018).

Il giudice delegato, nel provvedimento impugnato, ha fatto buon governo dei principi sin qui esposti, negando interamente il corrispettivo richiesto dal professionista per violazione dei predetti obblighi professionali sullo stesso incumbenti.

La Curatela, infatti, ha analiticamente allegato e provato la fondatezza della propria tesi, così assolvendo all'onere probatorio richiesto per l'eccezione ex art. 1460 c.c.. Si rammenta, al riguardo, che “*in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza*



dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'esclusione di un credito, relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita, in virtù della prova fornita in relazione all'eccezione di inadempimento, spiegata dal fallimento, dei doveri inerenti alla carica.)” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 (Rv. 650915 - 01).

Nel caso che occupa non può dubitarsi della responsabilità professionale in capo a

per inadempimento degli obblighi di allerta, del tutto omessi o comunque deficitari, con conseguente efficacia quantomeno concausale nell'aggravamento di un dissesto societario manifestatosi ben prima del fallimento della società (e ben prima dell'azione promossa ex art. 2409 c.c. in costanza di ricorso ex art. 15 lf).

Il dato temporale nella presente vicenda dimostra l'inadempimento del Collegio Sindacale nello svolgimento dei propri compiti.

Valga il vero.

Il Collegio Sindacale - di cui l'odierno opponente è stato il Presidente - è entrato in carica in data 29.08.2016. A tale data lo stato di insolvenza della società era già conclamato e reso definitivamente evidente dalla revoca della licenza di volo in data 05.12.2016; pertanto l'iniziativa assunta ai sensi dell'art. 2409 c.c. in data 31.05.2018 è palesemente tardiva.

Anche prima della revoca della licenza di trasporto aereo si erano palesati i seguenti indici di insolvenza:

- la relazione ex art. 33 lf evidenzia che la società si era resa inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione dei contratti di leasing di due aeromobili con conseguente risoluzione degli stessi in data 16.07.2010 e 25.10.2012; delle rispettive penali da contrattuali (pari ad euro 3.311.072,00 ed euro 1.699.164,00), tuttavia, era stata omessa qualsiasi rappresentazione nei bilanci 2010 e 2012;
- è documentalmente provato poi che tra il 2010 e il 2011 erano stati promossi nei confronti della società numerosi tentativi di recupero dei crediti e precisamente: n. 3



- atti di citazione, n. 12 atti di precetto, n. 9 intimazioni di pagamento, n. 7 ricorsi per decreto ingiuntivo, n. 2 pignoramenti mobiliari e un'istanza di fallimento presentata in data 31.12.2010; per un totale di euro 824.670,40;
- è altresì provato che la società era stata iscritta alla Centrale Rischi della Banca di Italia tra le posizioni in sofferenza per l'importo di euro 20.000.000; a ciò è seguita nel 2012 la cessazione del finanziamento da parte del sistema bancario;
 - dall'accertamento dello stato passivo è emerso un debito erariale per posizioni maturate nel biennio 2012-2013 pari a euro 850.000,00;
 - è poi agli atti la perdita della continuità aziendale ripetutamente accertata dai provvedimenti a far data dal 2009 con la prima sospensione della licenza a causa delle problematiche finanziarie della compagine che precludevano l'assolvimento delle obbligazioni imposte agli operatori del settore; nel 2013 è seguita la sospensione dell'attestazione circa la capacità professionale e l'organizzazione necessarie ad assicurare l'esercizio degli aeromobili in condizioni di sicurezza, nonché una seconda sospensione della licenza di volo; sempre nel 2013 ha poi evidenziato la inadeguatezza e la non realizzabilità del *business plan* fornito dalla società; infine, dopo una terza sospensione della licenza di volo in data 01.06.2016, in data 5.12.2016 ha revocato la predetta licenza, certificando "*una situazione di insolvenza conclamata e la definitiva perdita della capacità aziendale*" atteso che la società non aveva dimostrato la capacità di far fronte all'esposizione debitoria, con conseguente impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

Alla luce dei precedenti dati, dettagliatamente indicati in atti dal FALLIMENTO e non contestati dalla difesa avversaria, deve concludersi che già nel momento stesso in cui il Collegio Sindacale si era insediato nell'agosto 2016 avesse tutti gli elementi per assumere iniziative quali l'azione ex art. 2409 c.c. o altre azioni idonee a non tardare il fallimento della società.

Del resto, lo stesso opponente non nega che le ingenti esposizioni debitorie della società erano pregresse rispetto all'inizio della sua attività professionale presso

In ogni caso, l'elemento decisivo che avrebbe dovuto indurre il Collegio Sindacale ad agire senza alcun ritardo è la intervenuta revoca della licenza di volo, revoca idonea a comportare lo scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.



Vero è che la tesi difensiva di _____ per la quale per tutta la durata del suo incarico il Collegio Sindacale aveva continuamente fatto pressioni sull'organo gestorio al fine di tenere monitorato l'andamento della società trova conferma nella documentazione agli atti e, in particolare, dai verbali dal Collegio Sindacale.

In disparte la questione della inopponibilità di tali verbali al FALLIMENTO, occorre rilevare che tali verbali, lungi dal corroborare la fondatezza della domanda dell'opponente, provano la correttezza della decisione del GD in punto di accoglimento dell'eccezione di inadempimento: dai predetti verbali, infatti, emerge che dall'agosto del 2016 alla primavera 2018 il Collegio Sindacale altro non abbia fatto che esercitare un mero controllo formale sugli atti posti in essere dall'Amministratore Unico, senza, tuttavia, concretamente prendere provvedimenti volti a porre in liquidazione la società. E ciò, si ripete, quando già era stata revocata alla società la licenza di volo. Così:

- nel verbale del 28.09.2016 si legge: *“l'amministratore al quale il Collegio richiede come procede l'attività, comunica che successivamente all'incidente dell' _____ la licenza è stata sospesa _____ in attesa degli accertamenti della responsabilità e quindi la società al momento si trova sprovvista di aerei per poter esercitare la sua attività. Lo stesso dichiara che attraverso forme di noleggio/leasing è in procinto di munirsi di aereomobili per poter riattivare la licenza”*;
- nel verbale del 12.12.2016 si legge: *“Il collegio relativamente ai documenti inviati chiede all'amministratore lo stato della riattivazione della licenza _____, il signor _____ comunica che la licenza, prima sospesa, è stata revocata ed insieme ai suoi collaboratori stanno predisponendo tutta la documentazione al fine del rilascio di una nuova licenza. L'amministratore ribadisce che il business plan inviato fa riferimento appunto alla documentazione necessaria da portare _____. Inoltre, aggiunge che si trova in fase di definizione il noleggio di due aereomobili. In merito alla pratica assicurativo l'amministratore sottolinea che la richiesta danno effettuata alla _____ è di € 3.000.000,00 e si è attesa della prima relazione dell' _____”*;
- nel verbale del 30.03.2017 si legge: *“In merito al primo punto dell'ordine del giorno il collegio sindacale comunica che in data 7 febbraio 2017 il presidente _____ ha inviato una lettera all'amministratore e socio unico _____ con la quale si chiedono informazioni circa il rilascio della licenza con una relazione dettagliata delle _____”*;



attività poste in essere al fine della domanda autorizzativa, chiedendo documenti comprovanti il deposito di qualsiasi documentazione ed eventuali risposte dell'ente. Inoltre il collegio ha richiesto anche informazioni sulla pratica assicurativa per la richiesta del danno per l'incidente di _____ . Il collegio chiede all'amministratore presente se ci sono evoluzioni su quanto richiesto";

- nel verbale del **30.06.2017** si legge: "In merito al primo punto dell'ordine del giorno il collegio sindacale comunica che la riunione si è resa necessaria al fine analizzare quanto il revisore unico ha comunicato tramite lettera del 22 giugno u.s. alla società, nella quale lo stesso comunica che il bilancio 2016 non è stato ancora predisposto ed a oggi non si trova nelle condizioni di poter esprimere un giudizio sulla situazione contabile. Il collegio ammonisce l'amministratore _____ in quanto solo dalla lettera del revisore si è appresa dell'istanza di fallimento che ha coinvolto la società comunicando che tale comportamento rappresenta una grave negligenza dell'organo amministrativo, il collegio apprende della situazione bancaria in centrale rischi chiedendo all'amministratore unico notizie sull'esposizione debitoria, _____ comunica che non era a conoscenza al momento del passaggio di quote della situazione debitoria nei confronti degli istituti di credito e si è attivato nei confronti della vecchia proprietà aziendale al fine della sistemazione della posizione. Il collegio comunica all'amministratore che entro il mese di settembre è necessario predisporre il bilancio e sbloccare la situazione aziendale al fine di valutare le condizioni di continuità o meno dell'attività economica";

- nel verbale del **26.09.2017** si legge: "il Collegio sindacale ed il revisore unico ritengono decisivo il risultato positivo dell'incontro al fine di poter ritenere che _____ abbia la possibilità di proseguire nell'attività aziendale. In caso di esito negativo e qualora l'amministratore unico ed attuale socio di maggioranza, sig. _____, non abbia ulteriori risorse finalizzate all'aumento all'aumento di capitale necessario, gli organi di controllo si troveranno nelle condizioni di dover attivare le procedure previste dal codice civile in caso di mancanza di continuità aziendale ed abbattimento del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Se entro e non oltre 15 giorni dalla data odierna il collegio sindacale non avrà prova certa dell'inizio delle operazioni necessarie all'aumento del capitale con documentazione avente data certa e sottoscritta dagli interessati procederà a quanto precedentemente detto";

- nel verbale dell'**11.10.2017** si legge: " si sono riscontrati i seguenti rischi e fatti censurabili: 1) rischio inerente la mancata continuità aziendale se non risolverà al più presto



il problema del rilascio della nuova licenza; 2) rischio di possibile crisi di impresa nel caso in cui i soci non provvedano al più presto alla copertura delle perdite e si adoperino a norma dell'art. 2446 c.c.; 3) fatto censurabile l'incasso di € 150.000,00 da parte dell'amministratore unico sig. _____ su un conto corrente aperto presso _____

ed intestato

alla ditta individuale _____; il collegio sindacale sollecita l'organo di amministrazione ad attivarsi prontamente al fine di porre in essere le opportune azioni correttive nonché a informare periodicamente questo collegio circa la loro attuazione ed efficacia";

- nel verbale del **10.01.2018** si legge: "Il collegio ha contattato telefonicamente il dott. _____ al fine di avere informazioni sull'attività aziendale e prende atto che ad oggi non vi sono stati sviluppi in relazione alla trattativa comunicata dal legale rappresentante (..) il Collegio pertanto invita nuovamente l'amministratore unico ad operarsi immediatamente per iniziare tutte le azioni necessarie da intraprendere finalizzate all'aumento di capitale, anche in considerazione che non si è concretizzata la trattativa con la precedente proprietà interessata alla riacquisizione delle quote sociali. Pertanto si sollecitano prove certe dell'inizio delle operazioni necessarie all'aumento del capitale con documentazione avente data certa e sottoscritta dagli interessati";

- nel verbale del **10.03.2018** si legge: "il Collegio intima ancora una volta iniziative concrete in mancanza delle quali sarà costretto a procedere con le dimissioni per impossibilità di controllo ed effettuare tutti gli atti conseguenti".

Risulta evidente, dunque, come _____, quale Presidente del Collegio Sindacale, sin dall'agosto 2016 fosse a conoscenza della situazione di insolvenza irreversibile in cui versava la società e, ciononostante, per i due anni successivi non ha fatto altro che chiedere reiteratamente informazioni all'amministratore, al più intimando di porre in essere azioni giudiziarie senza, tuttavia, concretamente agire. Ciò rappresenta una palese violazione degli obblighi richiesti al Collegio sindacale, atteso che, come ricordato dalla Curatela, di "*a fronte di iniziative contra legem da parte dell'organo amministrativo di società per azioni, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere, con tempestività, tutti gli atti necessari e di utilizzare ogni loro potere di sollecitazione e denuncia, interna ed esterna alla società: sino a pretendere dagli amministratori le azioni correttive necessarie, non essendo sufficiente limitarsi ad una blanda, inefficace critica*" (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 21662 del 05/09/2018 (Rv. 649960 - 01).



Peraltro, nel corso del biennio in cui è stato in carica _____, l'esposizione debitoria di _____ si è ulteriormente aggravata come comprovato dai decreti ingiuntivi ottenuti dai creditori della società nel corso del 2017 (cfr. doc. 39-48 e doc. 52 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), nonché dagli atti di precetto e atti di pignoramento mobiliare risultati infruttuosi (doc. 49-51 prodotti dal FALLIMENTO) e dalle istanze di fallimento promosse contro la società (doc. 38, 53 e 54 allegati alla comparsa di costituzione).

E' evidente, quindi, che l'attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c. da parte del Collegio Sindacale in data 31.05.2018 risulti tardivo e, come tale, si presenta come strumento inefficace per arginare il dissesto societario.

In conclusione, il Collegio Sindacale- che era pienamente consapevole dello stato di insolvenza irreversibile in cui versava la società già dall'agosto 2016- avrebbe dovuto attivarsi per accertare l'effettiva possibilità di uscire dalla crisi in tempi ragionevoli, verificando tempo per tempo il permanere del necessario requisito della continuità aziendale: ove l'organo di controllo avesse tempestivamente rilevato la perdita della continuità aziendale il bilancio sarebbe stato in ottica liquidatoria molto tempo prima. L'odierno opponente avrebbe dovuto attivarsi in tal senso appena entrato in carica.

La completa inerzia in tal senso e la mera espressione di preoccupazione, richieste di informazioni e ammonimenti integrano condotta inadempiente agli obblighi di controllo e di reazione demandati al Collegio sindacale, come riassunti dalle Regole di Condotta dei collegi sindacali formulate dal CNDCEC del 17.12.2010.

Alla luce della fondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata dal FALLIMENTO, deve essere confermata la decisione del GD e rigettata l'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 per la fase di studio, introduttiva e decisionale; minima per la fase istruttoria tenuto conto che la stessa si è sostanziata nello scambio di memorie.

P.Q.M.

1. **RESPINGE** l'opposizione e per l'effetto
2. **CONFERMA** il provvedimento impugnato



3. **CONDANNA** a pagare al FALLIMENTO , in
persona del Curatore, le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 6.738,00 a
titolo di compensi, oltre il quindici per cento della somma che precede a titolo di spese
generali. IVA e CASSA come per legge.

Rimini, camera di Consiglio del 07/11/2019

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Miconi

Il giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi

